MISURE STRAORDINARIE PER LA CRISI DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO ED ALTRI INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA

Art. 01

Trasferimento alle regioni di funzioni in materia di quote latte

A decorrere dal periodo di applicazione 1997-98, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi, in attesa della riforma organica del settore, i compiti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in materia di aggiornamento del bollettino 1997-98, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono. L'AIMA concorre altresi' con le regioni e le province autonome per gli altri adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario, anche avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nel quale dovranno essere integrati i sistemi informativi dell'AIMA. Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rimangono assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonche' le azioni sostitutive nel caso di eventuale inadempienza da parte di regioni e province autonome. (3)

Versione in vigore dal 29 gennaio 1998, non più in vigore dal 31 maggio 2003 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura
Estremi	Decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1997

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) Il D.L. 1 dicembre 1997, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1998, n. 5, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " Per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattierocaseario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati, entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 1."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-straordinarie-per-la-crisi-del-settore-lattiero-caseario-ed/art-01-trasferimento-alle-regioni-di-funzioni-in-materia-di-quote-latte/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it